



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 10 giugno 1982, n.348 e ss.mm.ii. *“Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTO** il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il DPCM 30 settembre 2020, n. 164, (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di Organizzazione del Ministro dell'università e della ricerca, nonché il DPCM 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;
- VISTA** la legge 28 marzo 1991, n. 113, recante *“Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica”* così come modificata dalla legge 10 gennaio 2000 n. 6, intesa a favorire le iniziative per la promozione e il potenziamento delle istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica (di seguito definita “legge 113/91”);
- VISTO** l'art.1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n.113, che prevede *“un finanziamento triennale destinato [...] a enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi [...]”*;
- VISTO** l'art.1, comma 4, della predetta legge che prevede *“[...] il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le Università ed altri enti pubblici e privati [...]”*;
- VISTO** altresì l'art.2-ter della predetta legge che prevede che *“Ogni anno il Ministro pubblica un apposito bando [...] di presentazione delle domande per l'erogazione di contributi annuali per attività coerenti con le finalità*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

della [...] legge”;

RITENUTO, per quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n.348 e ss.mm.ii, al fine di garantire e tutelare gli importi concessi e finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca – Segretariato Generale – Direzione Generale della Ricerca, di procedere all'adozione di uno schema di garanzia a prima richiesta a copertura delle somme erogate a titolo di anticipo in favore dei soggetti beneficiari dei contributi previsti dalla legge 113/91 come modificata dalla legge 6/2000;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 557 del 16 marzo 2017, già recante uno “Schema di garanzia a prima richiesta e la relativa “Errata corrige”;

VISTA la nota prot. 24150 del 1° dicembre 2023, che fornisce indicazioni operative in merito a polizze fidejussorie e garanzie delle risorse erogate per la realizzazione di attività finanziate dalla Direzione generale della ricerca;

VISTO lo “*Schema di garanzia a prima richiesta - Allegato A*” al presente decreto e ritenuto di dover adottare uno schema di garanzia per tutti gli strumenti finanziari previsti dalla Legge 113/1991, come modificata dalla Legge 6/2000,

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di adozione del presente decreto è approvato lo “*Schema di garanzia a prima richiesta - Allegato A*”.
2. Il citato allegato costituisce parte integrante del presente decreto e deve essere utilizzato per la redazione, ai sensi della normativa nazionale vigente, delle polizze ovvero delle garanzie fidejussorie previste a copertura delle somme erogate in qualità di anticipo a favore dei soggetti beneficiari degli strumenti previsti dalla legge 113/91 come modificata dalla legge 6/2000 recante “*Iniziativa per la diffusione della cultura scientifica*”.

Articolo 2

1. La *garanzia a prima richiesta*, che dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente lo “*Schema di garanzia a prima richiesta - Allegato A*” del presente decreto, può essere bancaria o assicurativa.
2. Gli istituti bancari, gli istituti di credito o le compagnie assicuratrici debbono possedere, all'atto della stipula, i requisiti di cui all'art. 4 dello schema di garanzia, facente parte integrante del presente decreto. In particolare:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

- a) se Banca o Istituto di Credito, devono essere iscritti all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- b) se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell'Albo delle Imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS, nelle sezioni da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato membro dell'Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento e di Libera Prestazione di Servizi (elenchi I, II e III).

Articolo 3

1. Gli istituti bancari, gli istituti di credito o le compagnie assicuratrici debbono utilizzare lo schema di garanzia a prima richiesta allegata al presente decreto opportunamente compilata, sottoscritta e trasmessa ai Beneficiari/contraenti. Non saranno accettate polizze difformi dal modello fornito dall'amministrazione contenenti clausole o elementi in contrasto con quanto previsto nella citata bozza di fideiussione. In particolare oltre a quanto già indicato, la garanzia dovrà essere:

- a *prima richiesta*;
- prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo e intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale;
- sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore ad ogni relativa eccezione;
- valida ed efficace per tutta la durata del finanziamento riconosciuto ovvero da mantenersi sino alla conclusione delle previste attività di rendicontazione e controllo.

2. La garanzia a prima richiesta ha durata ed efficacia triennale e, ove non sia stata preventivamente svincolata, si intende tacitamente ed automaticamente prorogata per una sola volta per una durata di dodici mesi. Resta convenuto che, qualora entro il termine di durata della garanzia, al Soggetto Emittente non pervenga alcuna richiesta di escussione da parte del Ministero, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni effetto. Sarà in ogni caso cura dell'ente beneficiario provvedere, in caso di decadenza della garanzia, alla presentazione di una nuova garanzia a copertura del periodo delle attività progettuali eventualmente ancora non completate, ivi compresa l'approvazione della rendicontazione, fino al saldo del 20% del finanziamento assegnato.

3. La garanzia a prima richiesta è sottoscritta in formato elettronico o digitale dal legale rappresentante del soggetto garantito e del soggetto emittente. La sottoscrizione è accompagnata da autentica notarile, contenuta nello stesso documento informatico, che reca le firme digitali



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della Ricerca

delle parti, attestante la qualità del soggetto firmatario nonché l'autentica della firma del soggetto emittente (identità personale della parte, validità del certificato elettronico utilizzato).

Articolo 4

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto è il dirigente dell'Ufficio VI della Direzione generale della ricerca.
2. Il presente decreto e il relativo allegato "Schema di garanzia a prima richiesta" saranno pubblicati, sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, all'indirizzo <https://www.mur.gov.it/it/arce-tematiche/ricerca/iniziative-speciali-e-grandi-ricerche/diffusione-della-cultura-scientifica>.
3. Il presente decreto abroga quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 557 del 16 marzo 2017.
4. Ogni eventuale modifica o integrazione al decreto e/o allo schema di garanzia a prima richiesta sarà pubblicata al medesimo indirizzo.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Di Felice